

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

✉ Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE
☎ 0161/852188 FAX 0161/878828- C.F. 81005730023



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E

CIMITERIALE

- Approvato con Delibera C.C. nr.18 del 29.5.2006
- Modificato con deliberazione C.C. nr.21 del 20.12.2011
- Modificato e integrato con deliberazione C.C. nr. Del 2015

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori d'istituti di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi dalle 24 ore dal decesso. Anche l'autorità Giudiziaria o le forze dell'ordine eventualmente intervenute, hanno l'obbligo di inviare l'avviso di decesso, e non solo il nulla-osta al seppellimento, come previsto dall'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396. Nel caso in cui la denuncia venga omessa, si dovrà fare ricorso alla procedura prevista dall'art. 95 del nuovo Regolamento di Stato Civile. Se il cadavere non è stato riconosciuto, si fa riferimento all'art. 78 del Regolamento (irriconoscibilità del cadavere) ed all'art. 12 del D.P.R. 285/1990 (osservazione delle salme di persone).

Articolo 2

1. A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. L'art. 1 del D.P.R. 285/1990, indica quali siano i medici (curante, necroscopico, incaricato di eseguire autopsie) sui quali grava l'obbligo di denunciare al Sindaco del luogo ove il decesso è avvenuto, la causa di morte di una persona.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.
6. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8. Se la morte è violenta, determinata da incidenti o da fatti che escludano l'evento naturale, o se anche ne esiste il solo sospetto per la presenza di traumi o di ferite sul cadavere, interviene il Magistrato o l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che deve verbalizzare le circostanze del decesso, lo

stato del cadavere, indicare l'identità se sconosciuta. Le notizie raccolte nel processo verbale, devono essere comunicate all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso, per la formazione dell'atto e, conseguentemente, per il rilascio del permesso di seppellimento.

8. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell' Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4

1. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.

3. Il certificato rilasciato dal medico necroscopo sull'accertamento della morte, costituisce presupposto necessario per ogni altro trattamento del cadavere: trasporto, sepoltura, cremazione, autopsia, trattamenti conservativi.

4. La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3

Articolo 7

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n. 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

Articolo 9

1 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte di cui all'art. 2.

2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

3 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

4 - Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre

ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14

1 - In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2 - Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15

Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 18

1 - I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2 - Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 19

1 - Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 - Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito da punto 3.1 della Circolare 24/Min.San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata a competente Servizio dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20

1 - Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2 - Qualora il competente Servizio dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui agli artt. 69 e 70 del presente Regolamento.

Articolo 21

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 22

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 23

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 24

1 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 - Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 25

- 1 - Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- 2 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
- 3 - Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.
- 4 - Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 5 - L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 26

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono.

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 28

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29

I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 30

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 31

I trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 32

1 – Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, tra paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D. 1/7/1937 n. 1379: Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Danimarca, Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia, Austria, Zaire, Messico e Romania) occorre seguire le procedure e produrre la documentazione descritte al paragrafo 8 della Circolare Ministero della Sanità n. 24/93 e nelle norme regionali attuative. A norma del D.P.C.M. 26/05/2000 (G.U. 238 del 11/10/2000), la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni è demandata al Sindaco.

3 - Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, richiede le autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, ma non le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

4 - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme sottoposte a trasporto all'estero o dall'estero devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D. P. R. 285/90 nonchè al capitolo 3 della Circolare 24/Min-San in data 24 giugno 1993.

5 - Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

6 - La convenzione internazionale di Berlino, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli stati aderenti. Per questi trasporti è il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione, con le modalità e i contenuti di cui al paragrafo 8 della circolare Min. Sanità n. 24/1993.

Articolo 33

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 34

1 - Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

2 - Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.

3 - Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzioni di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 35

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 82, 83 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 36

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 38

1 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 39

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2 - Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 40

1 - Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone per l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2 - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

3 - Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 41

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 42

1 - Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2 - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 43

1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno.

2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4 - Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5 - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

7 - Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8 - E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9 - Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44

Ogni fossa deve accogliere un solo feretro, in cui sia racchiuso un solo cadavere o i cadaveri di madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 45

1 - Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2 - Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3 - E' pure severamente vietato spogliarli, appropriandosi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 46

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli

articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 47

1 - Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A senza pagamento di tassa.

2 - Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare iscrizioni integrative.

Articolo 48

1 - Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per la realizzazione di tombe di famiglia o monumentali;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) nicchie cinerarie per la raccolta di ceneri.

2 - Le salme destinate alla tumulazione nelle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R.285/90.

3 - Le ossa umane e gli altri resti mortali destinati alla tumulazione nelle strutture di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art.36 del D.P.R. 285/90.

4 - Le ceneri destinate alla tumulazione nelle strutture di cui alla lettera d) del comma 1, derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposite urne cinerarie corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 74 del presente Regolamento.

Articolo 49

1 - I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
- i loculi o nicchie possono essere a più piani sovrapposti;
- ogni loculo o nicchia deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
- la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kilogrammi/metro quadrato;
- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
- è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 50

1 - Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75, e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

2 - La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

3 - Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

4 - Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 51

1 - Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione nelle strutture di cui all'art. 49 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

2 - Ogni onere relativo all'uso e alla conduzione delle strutture concesse ai sensi dell'art. 48 sono poste a carico dei privati concessionari. Restano a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria delle strutture di cui all'art. 48, lettere b), c), d).

Articolo 52

1 - Il Comune cede in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi.

2 - Le costruzioni di tombe di famiglia o monumentali dovranno essere eseguite a totale cura e spese dei privati previo ottenimento del competente permesso di costruire rilasciato dal Comune. Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire, i privati concessionari dovranno presentare appositi progetti. Il permesso di costruire verrà rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune solo dopo che il Comune avrà acquisito il conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - Le tombe di famiglia o monumentali non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto a suo tempo presentato. Il collaudo deve avvenire sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.

4 - Forme, tipologie e dimensioni, sono stabilite dal Consiglio comunale tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali, devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante ai loculi per consentire, in applicazione al D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

5 - La costruzione delle tombe di famiglia o monumentali dovrà essere eseguita entro il termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione dell'area. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la costruzione, la concessione si intenderà decaduta e l'area ritornerà in possesso del Comune, che potrà disporre per altre concessioni. Ai privati non spetterà alcun rimborso del canone di concessione a suo tempo corrisposto.

Articolo 53

1 – Le aree per la realizzazione di tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2 - Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3 - Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4 - Fra i parenti del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- gli affini ascendenti e discendenti diretti.

5 - Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 54

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo.

Articolo 55

1 - La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi come previsto dal II comma dell'art. 93 D.P.R. 10.09.1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino a momento del decesso.

2 - La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Articolo 56

1 - Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo.

2 - Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3 - Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 57

1- I loculi di cui all'art. 48 lett. b) possono contenere un solo feretro, compreso il feretro contenente le salme di madre e figlio morti in concomitanza del parto (analogamente a quanto previsto per le fosse ad inumazione dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 e dall'art.44 del presente Regolamento)

2 – Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può essere per ciò ceduto in alcun modo e a qualsiasi titolo; il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della concessione. Conformemente a quanto previsto al punto 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n° 24, è però consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

3 – Alla scadenza del termine di cui al comma 2 (30 anni dalla data di concessione), qualora non siano ancora decorsi 30 anni dalla data di tumulazione, la permanenza delle salme dovrà essere protratta fino a tale termine, con corresponsione di una tariffa percentualmente corrispondente al periodo di ulteriore permanenza nel loculo; qualora invece siano trascorsi 30 anni dalla data di tumulazione, si procederà alle operazioni di estumulazione seguendo le disposizioni di cui agli artt. 65,66,67 e 69 del presente regolamento; è comunque riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione, per anni 30, alle condizioni in vigore all'epoca di scadenza, compatibilmente con la

disponibilità di spazi del cimitero, considerando anche le prevedibili esigenze future, purchè l'istanza di rinnovo venga effettuata almeno tre mesi prima della scadenza”

4 – Per quanto riguarda le nicchie ossario e cinerarie, il diritto di concessione ha durata di anni 99 dalla data di concessione; alla scadenza del termine di concessione si procederà alla deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune.

5 – È riservata al concessionario o ai suoi eredi la facoltà di cessare anticipatamente la concessione retrocedendo al Comune la struttura. Nel caso in cui il posto fosse già occupato il concessionario o i suoi eredi dovranno provvedere a propria cura e spese al trasferimento del feretro compatibilmente con le norme vigenti e tenendo conto che vengono ammesse come destinazione del trasferimento unicamente: tomba di famiglia, altro loculo o nicchia individuale, altro cimitero, con esclusione quindi di fossa in campo comune, ossario o cinerario comuni. Il Comune provvederà al rimborso di quota parte del canone di concessione calcolata sulla base del canone stesso corrisposto inizialmente ridotto in proporzione al tempo decorso dal rilascio della concessione stessa.

Articolo 58

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

Articolo 59

Nessun intervento di nuova edificazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Servizio Tecnico del Comune.

Articolo 60

1 - Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi

una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2 - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 61

La concessione di aree per sepolture private, di nicchie o di loculi individuali deve risultare da regolare provvedimento rilasciato dal Comune in forma scritta.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 62

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 63

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 64

1 - Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2 - In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

3 - Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

4 - Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli articoli nn.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera "e" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 65

1- Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempo antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del Presente regolamento comunale.

2- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere dei 30 anni dalla data di tumulazione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione novantanovennele devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

3- Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune, ovvero racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 48 del presente regolamento comunale.

4- Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, ed a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da circolare del Ministero della Sanità n. 10 de 31.07.1998.

5 – (comma introdotto con delibera C.C. nr.21 del 20.12.2011). Gli interventi di estumulazione verranno finalizzati dall'Amministrazione Comunale con oneri posti a carico dell'utenza interessata che provvederà al relativo rimborso.

Articolo 66

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma I° dell'art.66 del presente regolamento.

Articolo 67

Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente servizio dell'A.S.L. e del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 68

1 – Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo dei tempi in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in un cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi eventualmente, disinfettati.

2 -Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

Articolo 69

Per quanto riguarda le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.3 del D.P.R.15 luglio 2003 n. 254.

CAPO VII

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Art. 70 - Autorizzazione alla cremazione

1. La legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 dispone che la cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal Dpr 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), mentre l'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 10 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Si richiamano altresì le norme e direttive compatibili del DPR 254/2003, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993. e la Circolare Ministero della Salute n. 10/1998.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del Dpr 445 citato.
3. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.
4. Quanto previsto al comma 2 lett. a) e b) ed al comma 3 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.
7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).
8. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
9. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
10. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno da venti, previa richiesta del coniuge, o in difetto, da altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che dimostrino valida legittimazione civile, e nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

11. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione ai sensi del già citato art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

12. In apposito registro sono annotate, a cura del dirigente o responsabile dei servizi Demografici, tutte le autorizzazioni alla cremazione rilasciate, nonché la destinazione originaria delle ceneri e le eventuali successive variazioni nel territorio comunale.

13. Per ogni cremazione è costituito, a cura del dirigente o responsabile del servizio cimiteriale, un fascicolo atto a raccogliere e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione ed alla successiva destinazione delle ceneri.

14. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali. Le modalità di accertamento dello stato di indigenza sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 71 - Cinerario comune e "Giardino della Pace"

1. Nel cimitero comunale è presente un cinerario comune, costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune.

2. Nel cimitero comunale è istituita un'area denominata "*Giardino della Pace*", delimitata e riservata alla dispersione delle ceneri, ubicata frontalmente all'ingresso principale del cimitero.

3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

4. L'onere per la scrittura sulla targa di cui al comma 3 è a carico dei familiari del defunto.

Art. 72- Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate, in forma indivisa, alternativamente:

a) alla conservazione mediante tumulazione dell'urna cineraria nel cimitero (in nicchie ossario comunali o ubicate in tombe e cappelle private, oppure in loculi);

b) alla consegna per l'affidamento a soggetto affidatario, con le modalità previste nei successivi articoli;

c) alla dispersione con le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 73- Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è effettuata dal Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, da quello in cui si trovano i resti mortali.

2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e gli eventuali atti conseguenti sono rilasciati dal Responsabile dei Servizi Demografici.

3. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto.
6. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.
7. Nell'autorizzazione all'affidamento, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 3,4,5 e 6.
8. L'affidamento delle ceneri è a tempo indeterminato.
9. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia, se diverso.
10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 74 - Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 73 deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione; l'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome-cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
2. Le ceneri devono essere conservate nell'urna ricevuta in consegna dall'incaricato del forno crematorio; l'urna non può essere aperta né tantomeno svuotata del suo contenuto.
3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna all'interno della propria abitazione di residenza, in luogo confinato e stabile, in vano di dimensioni tali da poter contenere l'urna adeguatamente, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna con modalità tali da garantirne la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. E' vietato conservare l'urna in particolari ubicazioni che risultino inammissibili sotto l'aspetto igienico-sanitario (es.locali adibiti a cucina, dispensa etc.) od inopportune per ragioni di decoro (luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari etc.)
5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare per iscritto al Comune, unitamente alla presentazione della richiesta di affidamento dell'urna, le specifiche modalità della sua conservazione.
6. L'affidatario delle ceneri è tenuto ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo in merito al mantenimento dei requisiti richiesti per l'affidamento.
7. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale trasferimento della residenza ad altro indirizzo o in altro Comune, entro i dieci giorni antecedenti il verificarsi dell'evento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l'affidatario è inoltre tenuto a dare tempestiva informazione del trasferimento dell'urna al Comune di destinazione
8. Qualora l'affidatario delle ceneri, se residente nel territorio comunale, intenda rinunciare all'affidamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, deve, previa comunicazione al Comune, conferire l'urna al cimitero per la tumulazione (con oneri a proprio carico) oppure per lo spandimento delle ceneri come previsto dall'art. 71 (con onere a proprio carico).
9. In caso di decesso di affidatario residente nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, chiunque rinvenga un'urna cineraria in un domicilio privato è tenuto a

conferirla al cimitero comunale, previa comunicazione al Comune, per la dispersione all'interno del cinerario comune.

10. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario, qualora un discendente diretto del medesimo richieda l'affidamento delle ceneri, il responsabile del servizio cimiteriale rilascerà una nuova autorizzazione, nella quale sarà riportato il contenuto della precedente nonché le motivazioni del nuovo rilascio. In caso di concorrenza di più discendenti diretti si applica quanto previsto al comma 6 dell'art.73.

11. Nel registro di cui all'art. 70, comma 7, e nel fascicolo di cui all'art. 70, comma 8, sono rispettivamente annotate e conservate tutte le autorizzazioni di affidamento di urna cineraria rilasciate, nonché le eventuali successive variazioni verificatesi nell'ambito comunale.

12. Il Comune può effettuare controlli sulle modalità di custodia delle urne affidate. In caso di violazione alle prescrizioni il Comune può revocare l'autorizzazione all'affidamento imponendo il conferimento dell'urna presso il cimitero comunale per la successiva dispersione nel cinerario comune.

Art. 74 bis- Autorizzazione alla dispersione

11. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, di quello in cui si trovano le ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

3. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dai seguenti soggetti:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.

6. Nell'autorizzazione alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5.

7. Qualora il defunto non abbia specificato il luogo della dispersione, le ceneri sono disperse, a cura dell'incaricato alla dispersione, nel Giardino della Pace presente all'interno del cimitero comunale.

8. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione, se diverso.

9. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 74 ter - Luoghi di dispersione delle ceneri e prescrizioni in merito

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree private, nell'apposita area cimiteriale denominata Giardino della Pace e nel cinerario comunale cimiteriale.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della Strada) e ss.mm.ii.
4. La dispersione nel Giardino della Pace avviene per interrimento delle ceneri.
5. Non è consentita la dispersione nei corsi d'acqua all'interno dei confini comunali.
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari riportante nel dettaglio i dati identificativi dell'area (numero del foglio e del mappale), che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Al di fuori del cinerario comune previsto all'interno del cimitero, la dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Il soggetto incaricato della dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità ed il luogo scelto per la dispersione.
10. Qualora il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge od ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11. Il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, deve essere posato sul terreno.
12. Immediatamente dopo la dispersione, le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.
13. La dispersione delle ceneri non può avvenire con condizioni climatiche di forte vento.

Articolo 75

- 1 – Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2 – I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente servizio competente dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2.
- 3- Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934.

Articolo 76

- 1- I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente servizio dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

2- Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale è eseguito dal competente servizio dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 77

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 78

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune se:

- a) nati in Villanova Biellese;
- b) nati in altri Comuni da genitori che all'atto di detta nascita fossero residenti in Villanova Biellese;
- c) individui temporaneamente trasferiti in altri Comuni a causa di grave infermità ovvero necessità, presso istituzioni di assistenza e cura, ovvero individui che abbiano trasferito la residenza in altri comuni presso familiari, nel triennio precedente la data del decesso, causa infermità;
- c) persone che abbiano risieduto in Villanova Biellese per un periodo continuativo di almeno 15 anni.

Articolo 79

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione;
- d) una cappella (si considera tale la chiesa Parrocchiale contigua al Cimitero);
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario comune per la raccolta delle ossa che si trovino in condizione di completa mineralizzazione;
- g) un "cinerario comune" per la raccolta e le conservazione collettiva delle ceneri;
- h) un colombario per raccogliere le urne cinerarie.

Articolo 80

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte del Consiglio Comunale. Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente la custodia del cimitero è assicurata dal seguente personale:

- a) addetto al cimitero

Articolo 81

In quanto responsabile del servizio l'addetto al cimitero:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia (artt. 52, 53, 54 – comma 1 del presente regolamento);
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio custodia.

Articolo 82

Inoltre l'addetto al cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegui lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPO IX

NORME DI SERVIZIO

Articolo 83

1 – Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale.

2 – Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n.292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 84

Il citato personale dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc;
- b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Articolo 85

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni

singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. I feretri potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie qualora sia stata ottenuta autorizzazione dal Sindaco. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate all'Autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 86

1 – Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

2 – Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3 – Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Articolo 87

E' stretto dovere nel necroforo (ovvero del personale preposto) di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine sia stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 64. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi delle normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 65 comma 4 del Presente Regolamento.

Articolo 88

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso, ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

CAPO X

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 89

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 90

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Articolo 91

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine: così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata e tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 92

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 93

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale preposto, di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 94

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione novantanovenne dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti ad eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

Articolo 95

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 96

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Articolo 97

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 98

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale preposto o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XI

SANZIONI

Articolo 99

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981 n. 689.

CAPO XII

TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 100

Tutte le concessioni cimiteriali non comprese nelle tabelle A-B allegate sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Sono parimenti soggetti a pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una Ditta privata, che la normativa vigente non classifica tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 101

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90 e nel T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34 ferma restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili, mediante ordinanza sindacale, norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali.

Articolo 102

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.